

Informativa in materia di Antincendio e Primo Soccorso per Studi professionali

La seguente informativa illustra la necessità di provvedere ad una formazione obbligatoria, all'interno degli studi professionali, alla luce dell'eventualità che si possano verificare eventi pericolosi o potenzialmente pericolosi, quali incendi o emergenze di natura sanitaria, le quali richiedono una gestione in linea con precise regole e procedure.

Infatti, tutti gli Studi professionali che abbiano anche un solo dipendente, devono attenersi al nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008), il quale affronta gli obblighi ascrivibili ai titolari degli studi, le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le relative responsabilità nonché gli strumenti per una adeguata e conforme valutazione dei rischi di categoria.

Tali regole impongono al Datore di Lavoro dello Studio professionale di adottare le misure necessarie per la prevenzione degli incendi, per l'evacuazione dagli ambienti di lavoro, nonché per i casi di pericolo grave ed immediato e di organizzare il servizio di primo soccorso.

Nomina degli incaricati

Onere del datore di lavoro, nonché titolare dello Studio professionale, è la designazione di alcuni lavoratori che dovranno essere incaricati di:

- contribuire alla creazione di un sistema di prevenzione e protezione in caso di insorgenza di pericoli e/o situazioni legate alle tematiche antincendio;
- far rispettare le prescrizioni al fine di evitare gli incendi e a contrastarli in caso di insorgenza;
- organizzare l'evacuazione dai luoghi di lavoro di coloro che sono esposti a pericoli gravi ed immediati;
- eseguire operazioni di salvataggio e di primo soccorso.

I lavoratori, salvo giustificato motivo, non possono rifiutare la designazione a tale tipologia di incarico, e devono, tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici presenti nell'attività, essere adeguatamente informati e formati, oltre ad essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature o di impianti idonei agli interventi, con funzionalità di prevenzione e protezione all'interno del contesto aziendale.

Negli uffici di ridotte dimensioni o con scarsi livelli di rischio e carico di incendio, il lavoratore o il datore di lavoro, a seguito di una recente modifica normativa introdotta in materia di salute e sicurezza in sede di attuazione del "Jobs act", possono prendere parte alle "squadre" di emergenza, a condizione che frequentino i corsi di formazione obbligatori e previsti.

In caso si tratti di uno Studio di dimensioni più rilevanti, in termini di aree, personale occupato e carico di incendio, sarà cura di professionisti specializzati dare le corrette indicazioni al Datore di Lavoro in merito alle misure da adottare e alle procedure formative previste.

Antincendio

Nel D.M 10 marzo 1998 sono definiti i criteri generali di sicurezza antincendio da garantire nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Tale provvedimento richiede al datore di lavoro di tenere in efficienza i locali dello Studio, di munirli di adeguati dispositivi manuali (estintori) e/o automatici (sprinkler e rilevatori antifumo), oltre di adeguata segnaletica.

Lo stesso Datore di Lavoro dovrà, inoltre, adottare tutte le misure organizzative e gestionali per ridurre al minimo i rischi di incendio e per garantire l'efficienza degli interventi in caso di emergenza, le quali devono essere parte integrante del processo di valutazione dei rischi ed indicate nel relativo documento.

Si rammenta, altresì, che fra le misure da adottare, la formazione degli addetti ricopre sicuramente un ruolo fondamentale.

Nel caso in cui lo Studio professionale sia da considerarsi come luogo di lavoro "a rischio basso" dovrà essere garantita agli addetti nominati una formazione complessiva della durata di 4 ore a carico del Datore di Lavoro in termini di costi, che garantisca parallelamente una competenza di natura pratica sugli interventi da effettuare.

Qualora invece i fattori di rischio siano rilevanti, la formazione dovrà essere proporzionale e coordinata da esperti in tematiche antincendio.

Per quanto concerne le tempistiche previste per gli aggiornamenti, al fine di garantire uno standard di sicurezza adeguato, è consigliabile effettuare il corso di aggiornamento a cadenza triennale (in analogia con quanto previsto per il primo soccorso, e con il vantaggio che il lavoratore rispettivamente incaricato del primo soccorso e dell'antincendio, potrà fare i due corsi di in concomitanza, nello stesso giorno) e con un numero di ore corrispondente a quanto indicato nella circolare 23 febbraio 2011 del Ministero dell'interno per le aziende a rischio basso, vale a dire due ore.

Primo soccorso

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 indica che competenze e nozioni in tema di primo soccorso debbano essere parimenti presenti negli Studi professionali.

A tal proposito dovrà essere erogata ai lavoratori o al Datore di Lavoro una sessione formativa strutturata, come previsto dalla normativa suindicata.

La stessa individua le misure di primo soccorso obbligatorie per le aziende, sulla base di una classificazione che - salvo eccezioni derivanti dalla particolare natura delle attività in concreto svolte dallo Studio- distingue gli Studi professionali come aziende di gruppo B ove abbiano tre o più lavoratori oppure aziende di gruppo C ove abbiano meno di tre lavoratori.

In primo luogo, dal medesimo decreto, si evince che, sia negli studi di gruppo B, che negli studi di gruppo C, è richiesto che vi sia "un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale" (nella normalità dei casi è il telefono dello studio), mentre negli uffici con 3 o più lavoratori è ulteriormente necessario disporre di una "cassetta di pronto soccorso" con dotazioni maggiori rispetto al "pacchetto di medicazione" che deve essere comunque presente negli studi con meno di tre lavoratori.

Per quanto concerne gli obblighi formativi i lavoratori designati per le attività di primo soccorso devono frequentare, a cura e spese del datore di lavoro dello studio professionale, un apposito corso di formazione di durata complessiva di 12 ore (prevista analogamente per le aziende di gruppo B e C), nelle quali si forniscono al lavoratore nozioni di base e operative da applicare ove insorgano situazioni di emergenza di tipo sanitario.

Gli aggiornamenti alle procedure formative degli addetti dovranno avere riscontro con cadenza triennale.

Confidando nell'eshaustività dell'informativa rimango in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ing. Fabrizio MARTINI